



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 7 del Reg	OGGETTO: Regolamento delle entrate comunali
Data 12.02.1999	

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 12 del mese di Febbraio alle ore 17.00 nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

<i>CONSIGLIERI</i>		Pres	Ass	<i>CONSIGLIERI</i>		Pres	Ass
RANDOLFI	GUERRINO	X		VERONI	GIOVANNI	X	
SORDI	DANILO	X		BETTI	MARIO	X	
BONAMORE	VALERIO		X	ROSSI	CARLO	X	
SABBI	ANTONINO	X		ROSSI	ANGELO	X	
BELLINI	ANTONIO	X		NATI	UMBERTO	X	
CORIZZA	LAURA	X		DI CENSI	LUIGI	X	
NOVELLI	VALERIO	X		MACCHIA	GIUSEPPE		X
SCAPPI	PIETRO	X		D' OFFIZI	M. LETIZIA	X	
ACCORDINO	MARCELLO	X					

ASSEGNATI	N. 17	PRESENTI	N.15
IN CARICA	N. 17	ASSENTI	N.2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig, RANDOLFIGuerrino, nella sua qualità di Sindaco;
 - Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Saverio Bivona;
 - La seduta è pubblica;
 - Nominati scrutatori i Sigg, Betti Mario, Veroni Giovanni e Di Censi Luigi
 - Il Presidente dichiara aperta la seduta. Indi apre la discussione sull'argomento di cui all'oggetto regolarmente iscritto all' Ordine del Giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
 - Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - Il responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
- Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso pareri come da allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 che, all'art. 52 primo comma, dispone: "Le Province e i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

TENUTO CONTO che, il regolamento, per quanto attiene alla disciplina delle fasi dell'accertamento e della riscossione, deve essere informato ai criteri contenuti nel V comma dell'art. 52 citato;

RICORDATO altresì che, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo citato, il regolamento deve essere approvato non oltre il termine di applicazione del Bilancio di previsione con effetto del 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO che il D. L. 26 Gennaio 1999 n. 8 dispone il rinvio al 31.03.1999 dei termini per l'adozione tra l'altro dei regolamenti comunali il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data di deliberazione del Bilancio di Previsione, relativamente all'anno 1999;

VISTO lo schema di regolamento proposto dall'ufficio tributi;

CONSIDERATA l'opportunità di approvare un Regolamento Generale delle entrate tributarie e non tributarie del Comune, al fine di offrire ai funzionari uno strumento utile all'applicazione delle singole entrate, in grado di assicurare il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e tributaria;

RITENUTO inoltre che l'approvazione di una disciplina generale costituisca il mezzo più idoneo ad assicurare trasparenza nell'attività di approvazione delle entrate, sia nella fase accertativa, sia nella fase della riscossione;

Con voti favorevoli n. 14, contrari /, astenuti 1 (D'Offizi)

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare il testo del Regolamento allegato che forma parte integrante della presente deliberazione.

L'Ufficio Tributi provvederà alla trasmissione della presente deliberazione e regolamento, entro trenta giorni dalla data di esecutività, al Ministero delle Finanze; provvederà inoltre a rendere pubblico il Regolamento mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

Provincia di Roma

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento. 1
Art. 2 – Rapporti con i cittadini. 1

CAPO II ENTRATE COMUNALI

- Art. 3 – Tipologie di entrate. 1

CAPO III TARIFFE , ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI

- Art. 4 – Determinazione dei canoni, delle tariffe e delle agevolazioni. 2
Art. 5 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni 2

CAPO IV GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 6 – Forme di gestione. 2
Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate. 3
Art. 8 – Disciplina dei controlli. 3
Art. 9 – Attività di verifica e di controllo. 3
Art. 10 – Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate. 3

CAPO V SANZIONI PER VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE

- Art. 11 – Disposizioni sanzionatorie. 4
Art. 12 – Sanzioni in materia di riscossione dei tributi. 4
Art. 13 – Autore della violazione. 4
Art. 14 – Principio di legalità. 5
Art. 15 – Determinazione della sanzione. 5
Art. 16 – Concorso di violazioni e continuazione. 6
Art. 17 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni. 6
Art. 18 – Irrogazione immediata delle sanzioni. 7
Art. 19 – Misure cautelari. 7
Art. 20 – Cessione di azienda. 8
Art. 21 – Sanzioni accessorie. 8

CAPO VI ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 22 – Tutela giudiziaria. 8
Art. 23 – Autotutela. 8
Art. 24 – Ravvedimento 9

Art. 25 – Definizione agevolata.	10
Art. 26 – Accertamento con adesione.	10
Art. 27 – Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.	11
Art. 28 – Iniziativa del contribuente.	11
Art. 29 – Contraddittorio con il contribuente.	12
Art. 30 – Atto di adesione.	12
Art. 31 – Adempimenti successivi.	12
Art. 32 – Perfezionamento della definizione.	13
Art. 33 – Effetti della definizione	13
Art. 34 – Riduzione delle sanzioni	13

CAPO VII VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 35 – Modalità dei versamenti.	14
Art. 36 – Validità dei versamenti .	14
Art. 37 – Rimborsi.	14
Art. 38 – Omissione e ritardo dei pagamenti	15
Art. 39 – Dilazione di pagamento.	15

CAPO VIII RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 40 – Forme di riscossione	15
Art. 41 – Procedure	16
Art. 42 – Esonero dalle procedure.	16
Art. 43 – Limite di esenzione per i versamenti.	16

CAPO IX COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 44 – Compenso incentivante al personale addetto.	16
Art. 45 – Utilizzazione del fondo.	16

CAPO X NORME FINALI

Art. 46 – Norme abrogate.	17
Art. 47 – Pubblicità del regolamento e degli atti.	17
Art. 48 – Entrata in vigore del regolamento.	17
Art. 49 – Casi non previsti dal presente regolamento.	17
Art. 50 – Rinvio dinamico.	17

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali e integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:

- dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di equità, economicità, di efficacia, di trasparenza e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

3. Le disposizioni regolamentari sono emanate in conformità ai principi dettati:

- dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.Lgs. 2 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dai DD.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni e di ogni altra disposizione di legge in materia.

4. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.

5. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Art. 2 - Rapporti con i cittadini.

1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2. Vengono ampiamente resi pubblici: le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.

3. Presso gli uffici competenti e presso "l'Ufficio Relazioni con il pubblico" vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

CAPO II

ENTRATE COMUNALI

Art. 3 - Tipologie di entrata

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento costituiscono entrate comunali le seguenti categorie :

- Tributi comunali
- Entrate patrimoniali (ivi compresi canoni , proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni)
- Entrate provenienti dalla gestione dei servizi a carattere produttivo;
- Altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali;

CAPO III

TARIFFE , ALIQUOTE ED AGEVOLAZIONI

Art. 4 - Determinazione dei canoni , delle tariffe e delle concessioni

1. La determinazione dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge. Qualora il Consiglio ne abbia determinato la disciplina generale ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142, la competenza della loro determinazione annuale appartiene alla Giunta.

2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 4.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

CAPO IV

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 - Forme di gestione

La liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali possono essere gestite nelle forme seguenti:

- a) mediante gestione diretta;
- b) mediante gestione associata nelle forme previste dagli artt. 24, 25, 26 e 28 della L. 142/90;
- c) con affidamento a terzi, anche di una singola fase (liquidazione, accertamento, riscossione).

Nell'ipotesi di cui al punto c), l'affidamento può avvenire:

- 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'art. 22, 3° comma, lett. c), della L. 142/90;
- 2) mediante convenzione con società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, previste dall'art. 22, 3° comma, lett. c), della L. 142/90, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97.

Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il piano esecutivo di gestione o altro provvedimento, ai funzionari responsabili dei servizi generatori delle singole risorse di entrata. In assenza di un provvedimento di assegnazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa, è responsabile di una o più entrate il funzionario incaricato della gestione delle medesime.

2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dagli artt. 21 e 22 del decreto legislativo 25.2.1995 n. 77, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.

3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la documentazione di cui al precedente comma è inviata, entro il medesimo termine, al funzionario responsabile del servizio al quale, secondo il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, è attribuito il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune, fatta salva la compilazione dei ruoli e l'apposizione del visto di esecutività sui medesimi che resta in capo ai singoli responsabili dell'entrata.

4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 8 - Disciplina dei controlli.

1. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale, con apposita deliberazione, nella quale si disciplina le procedure da seguire per i controlli e gli obiettivi da raggiungere, privilegiando l'attività di controllo sostanziale.

2. Ai fini del potenziamento dell'azione di controllo la Giunta Comunale può individuare compensi incentivanti a favore del personale addetto al controllo delle singole categorie di entrata in misura percentuale alle somme effettivamente riscosse.

3. Il responsabile dell'ufficio tributi, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento

dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

4. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 9 - Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Per le attività di cui al comma precedente il Comune si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

Art. 10 - Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate .

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento disciplinante la singola categoria di entrata .

In via generale la contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito .

Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

CAPO V

SANZIONI PER VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE

Art. 11 - Disposizioni sanzionatorie

1. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie contenuta nei Decreti Legislativi 471/97, 472/97, 473/97. In particolare si applicano le disposizioni riguardanti:

- a) le caratteristiche delle sanzioni;
- b) i principi di legalità, imputabilità, colpevolezza e intrasmissibilità agli eredi;
- c) le cause di non punibilità;
- d) i criteri di determinazione;
- e) le ipotesi di concorso e di violazioni continuate;
- f) la responsabilità personale e solidale, comprese le ipotesi di cessione d'azienda, trasformazione, fusione e scissione di società;
- g) il ravvedimento;
- h) il procedimento di irrogazione;
- i) la tutela giurisdizionale;
- l) esecuzione decadenze e prescrizioni;
- m) ipoteca e sequestro conservativo;
- sospensione dei rimborsi e compensazione

Art. 12 - Sanzioni in materia di riscossione dei tributi

1. Alle violazioni di norme che disciplinano i tributi locali si applicano le disposizioni relative ai ritardati od omessi versamenti diretti contenute nel D. Lgs. 471/97, con esclusione delle ipotesi di riscossione ordinaria tramite ruolo.

Art. 13 - Autore della violazione

La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

Le violazioni riferite a società, associazioni ed enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo il 1° Aprile 1998. Le sanzioni commesse prima di tale data sono irrogate direttamente alla società, ente od associazione.

Art. 14 - Principio di legalità

Nessuno può essere assoggettato a sanzione se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione.

Se la legge in vigore al momento della violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.

4. Nelle ipotesi in cui gli errori nell'applicazione del tributo da parte del contribuente siano conseguenza dell'erronea attività accertativa svolta dall'Ente, le sanzioni sul maggior tributo non devono essere irrogate.

Art. 15 - Determinazione della sanzione.

La misura della sanzione viene determinata dal responsabile del tributo, individuato con apposita delibera di Giunta comunale, quando richiesto dalle norme di legge, ovvero dal responsabile del servizio negli altri casi.

La determinazione e graduazione della sanzione avviene nel rispetto della disciplina sanzionatoria generale, delle norme riguardanti il singolo tributo e delle disposizioni sanzionatorie contenute nel regolamento del singolo tributo ovvero in altro provvedimento a tal fine approvato, e sono ispirate ai criteri di determinazione della sanzione contenuti nell'art.7, D.Lgs. 472/97 di cui all'allegato A del presente regolamento.

3. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo:

- a) alla gravità della violazione;
- b) all'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa;
- c) alla personalità del trasgressore;
- d) alle condizioni economiche e sociali del trasgressore.

4. La gravità della violazione è desunta:

a) dall'entità del tributo dovuto e non versato. La sanzione è applicata nella misura:

- 1) minima, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia inferiore ad 1/3 dell'importo dovuto;
- 2) pari alla media dei limiti minimo e massimo della sanzione, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia superiore ad 1/3 ed inferiore a 2/3 dell'importo dovuto;
- 3) massima, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia superiore a 2/3 dell'importo dovuto, ovvero non sia stato versato alcun importo.

La graduazione della sanzione ora indicata è applicata anche in caso di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, salvo quanto previsto dalla lettera c) del primo comma dell'art. 10;

b) dalla condotta dell'agente desunta da elementi di fatto. La sanzione è applicata:

1) nella misura determinata in conformità a quanto previsto dalla precedente lettera a) per il caso di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, ridotta di 1/3 qualora la stessa denuncia sia comunque presentata con ritardo superiore a trenta giorni, fatto salvo il limite minimo previsto dalla legge, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali il trasgressore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza;

2) nella misura massima ove il trasgressore abbia tenuto comportamenti o compiuto atti rivolti a nascondere la violazione ovvero ad impedire o rendere difficoltosa l'attività accertativa dell'ufficio comunale;

3) nella misura risultante dall'applicazione della precedente lettera a) ridotta di 1/5, fatto salvo, comunque, il limite minimo previsto dalla legge, ove il trasgressore abbia favorito l'attività accertativa acconsentendo ad ispezioni, richieste di accesso e verifiche materiali, ovvero abbia provveduto alla esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti od alla compilazione e restituzione al Comune di questionari.

3. L'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa è valutata in relazione alle seguenti attività poste in essere dal medesimo soggetto:

a) richiesta di chiarimenti presentata al Comune in merito alle disposizioni violate;

h) ogni altro comportamento idoneo ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa.

Nel caso in cui tali attività siano poste in essere prima della contestazione della violazione e nei limiti temporali

previsti dal successivo art. 25 del presente regolamento la sanzione applicabile ai sensi del precedente comma 2 è ridotta nelle misure stabilite dall'art 25 medesimo, fatto salvo, comunque, il limite minimo previsto dalla legge.

4. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali. La sanzione è quindi applicata nella misura massima ai trasgressori che, in relazione ad accertamenti divenuti definitivi, risultano aver già commesso violazioni della medesima disposizione ovvero comportanti il mancato versamento di tributi comunali.

5. Per le violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto si applica la sanzione nella misura minima prevista dalla legge.

6. Nel caso in cui le disposizioni di cui ai precedenti commi prevedano l'applicazione di differenti misure di sanzione, quest'ultima è determinata nella misura maggiore, fatta salva l'applicazione della misura minima nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6.

7. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, circostanze per le quali quest'ultima risulti superiore al triplo del tributo dovuto, la sanzione è ridotta a tale misura (triplo del tributo).

Art. 16 - Concorso di violazioni e continuazione

1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di 1/4 chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi locali differenti ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto. Per violazione più grave si intende quella che comporta l'applicazione della sanzione di maggiore importo.

2. Alla sanzione prevista dal comma precedente soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo;

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi locali, si considera quale sanzione base cui applicare l'aumento quella più grave aumentata di 1/4 ;

Art. 17 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni amministrative sono irrogate con atto di contestazione notificato dall'ufficio preposto con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché dei minimi edittali.

L'atto di contestazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione ovvero nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. L'atto è notificato anche ai soggetti obbligati in solido.

Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato in solido possono alternativamente:

- definire la controversia con il pagamento di un 1/4 della sanzione indicata nell'atto di contestazione e comunque non inferiore a 1/4 del minimo edittale. La definizione agevolata è applicabile alle sole violazioni per le quali è prevista dalla disciplina di ciascun tributo, la sua applicazione impedisce l'irrogazione, da parte del Comune, delle eventuali sanzioni accessorie;
- produrre all'ufficio deduzioni difensive. Il responsabile del tributo decide in merito a tali deduzioni e nel caso le ritenga fondate modifica o annulla l'atto di contestazione. In tal caso non è ammessa la presentazione immediata del ricorso di cui alla lettera c). Qualora le deduzioni non siano ritenute fondate, nel termine decadenziale di un anno dalla loro presentazione, il responsabile del tributo irroga la sanzione con atto motivato anche in relazione al contenuto delle deduzioni presentate. La notifica di tale atto va effettuata nei confronti di tutti i soggetti ai quali è stato notificato originariamente l'atto di contestazione.
- Proporre ricorso alla competente commissione tributaria ovvero, per i tributi rispetto ai quali non sussiste la loro giurisdizione, nei modi previsti dall'art. 18 del D.Lgs 472/97.
- Nel caso in cui il trasgressore e i soggetti obbligati in solido non si siano attivati in uno dei modi indicati alle lettere precedenti, il responsabile del servizio procede alla riscossione delle sanzioni irrogate.

5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

Art. 18 - Irrogazione immediata delle sanzioni

In deroga alle previsioni dell'articolo 17, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità, e notificato, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di 1/4 delle sanzioni irrogate, e comunque non inferiore ad 1/4 dei minimi edittali, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Contro il provvedimento di cui al comma I è previsto ricorso in conformità dell'art. 18 del D.Lgs 472/97.

Art. 19 - Misure cautelari

1. In base all'atto di contestazione od al provvedimento di irrogazione della sanzione già notificato, il Comune, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito può chiedere con istanza motivata al Presidente della commissione tributaria provinciale, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

2. Il Comune deve notificare l'istanza di cui al primo comma, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. Nel caso in cui non sussista giurisdizione delle commissioni tributarie, l'istanza deve essere presentata al tribunale territorialmente competente in ragione della sede del Comune.

3. Nel caso in cui l'autore della violazione od i soggetti obbligati in solido abbiano presentato deduzioni difensive il Comune deve notificare loro motivato provvedimento di irrogazione delle sanzioni entro 120 giorni dalla data di presentazione delle deduzioni. In mancanza della notificazione dell'atto i provvedimenti cautelari perdono efficacia ai sensi dell'art. 22, comma 7' del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 21 - Cessione d'azienda

1. Cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo di azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti del Comune per i tributi di sua competenza.

3. Il cessionario può richiedere al Comune un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il Comune è tenuto a rilasciare entro quaranta giorni dalla richiesta il certificato che, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il medesimo certificato non sia rilasciato dall'ente entro il termine predetto.

Art. 22 - Sanzioni accessorie

1. Le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina applicabile a ciascun tributo.

2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione ed ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.

CAPO VI

ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 23 - Tutela giudiziaria

1. Per lo svolgimento dell'attività contenziosa l'Ente, al fine di sostenere le proprie ragioni, può stipulare convenzioni con professionisti.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente, possono essere stipulate per singola entrata o per più entrate nel

rispetto dei minimi tariffari di legge, quando previsti.

Art. 24 - Autotutela

1) Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2) In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3) I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

4) In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5) In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

a) errore di persona o di soggetto passivo;

b) evidente errore logico;

c) errore sul presupposto del tributo;

d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;

e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;

g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;

h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 25 - Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;

b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Per le violazioni consistenti nel mancato pagamento di un tributo la sanzione è ridotta ad 1/8 se il pagamento è eseguito nel termine di 30 giorni dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.

5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 26 - Definizione agevolata

Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, entro 60 gg dalla notifica dell'avviso di contestazione o dall'avviso di irrogazione delle sanzioni, possono definire la controversia con il pagamento di un 1/4 della sanzione indicata nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni e comunque non inferiore a 1/4 del minimo edittale. La definizione agevolata è applicabile alle sole violazioni per le quali è prevista dalla disciplina di ciascun tributo, la sua applicazione impedisce l'irrogazione, da parte del Comune, delle eventuali sanzioni accessorie.

Art. 27 - Accertamento con adesione

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. L'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal presente regolamento è riferito in prima applicazione alle entrate tributarie di competenza del Comune, ed in particolare:

- a) l'imposta comunale sugli immobili, di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;
- b) l'imposta comunale sulla pubblicità, di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;
- c) Tassa sui rifiuti di cui al D.Lgs 507/97..
- d) Tassa sull'occupazione del suolo pubblico di cui al D.Lgs 507/93

L'applicazione dell'istituto in questione può essere esteso, con specifica modifica del presente regolamento, alle entrate extratributarie ;

3. L' accertamento con adesione può essere applicato:

a) qualora la quantificazione dell'obbligazione tributaria od extra-tributaria risulti di incerta determinazione in relazione a fatti, dati od elementi oggettivi non dipendenti direttamente da atti od omissioni attribuibili al contribuente;

b) per le entrate tributarie, nei casi di mancato pagamento del tributo, omessa presentazione della denuncia, errori od omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, per i quali risultino scaduti i relativi termini per l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

4. La sussistenza dei fatti, dati od elementi oggettivi di cui alla lett. a) del precedente comma, è accertata dall'ufficio comunale competente ai sensi del successivo art. 3, e dallo stesso indicata nell'atto di adesione. Il valore imponibile è determinato sulla base di un'apposita relazione predisposta:

- per le entrate tributarie, dall'ufficio tributi d'intesa con l'ufficio tecnico-urbanistico dell'ente ovvero con l'ufficio competente alla gestione del servizio per il quale è riscosso il tributo;

- per le entrate extra-tributarie, dall'ufficio comunale competente ai sensi del successivo art. 3;

allegata all'atto di adesione, nella quale è indicato ogni elemento utile per la motivata determinazione del medesimo valore.

5. Per le fattispecie indicate alla lett. b) del precedente secondo comma l'imposta dovuta è determinata in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili senza il beneficio di ulteriori agevolazioni o riduzioni, mentre il contraddittorio di cui all'art. 30 è limitato alla definizione della sanzione entro le misure indicate dal primo comma del successivo art. 35

6. Per gli accertamenti avviati su iniziativa del contribuente sono applicabili, per entrambi le fattispecie di cui al precedente secondo comma, le riduzioni delle sanzioni nelle misure più favorevoli allo stesso soggetto previste dal terzo comma dell'art. 30

7. L'accertamento con adesione non può essere applicato nei confronti del contribuente che, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, o in dipendenza di adesione all'accertamento.

8. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 28 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

1. Il Funzionario responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di un avviso di accertamento, può inviare, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 29 - Iniziativa del contribuente

1. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza al Comune:

a) in caso di accessi, ispezioni o verifiche in corso o già terminate, ma in assenza di atti impositivi già notificati o dei quali, comunque, il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza. In tal caso il comune invita il contribuente a presentarsi per la possibile definizione entro un termine non superiore a 90 giorni dall'invio dell'istanza, fatta salva la verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 1 per l'applicazione dell'istituto;

b) in presenza di atti impositivi notificati o di cui, comunque, il contribuente ne abbia avuto formale conoscenza - per i quali risulti ancora possibile ricorrere presso la competente commissione provinciale. In tal caso il Comune entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza formula, anche telefonica-mente o telematicamente, l'invito a comparire per una possibile adesione al proprio atto, fatta salva la successiva verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 2 per l'applicazione dell'istituto.

2. L'avvio del procedimento da parte del contribuente avviene con la presentazione tramite raccomandata A.R. od altro mezzo idoneo in base alle disposizioni vigenti, di un apposita istanza in carta libera, in esemplare unico, indicante i dati identificativi ed il recapito, anche telefonico o telematico, dello stesso contribuente, nonché gli elementi per individuare la fattispecie in questione.

3. L'iniziativa del contribuente è preclusa qualora il comune lo abbia già invitato a concordare, per la fattispecie in questione, con esito negativo ovvero senza alcuna risposta entro 90 giorni dall'invio dell'avviso.

4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere sia i termini per l'impugnazione dell'atto impositivo sia quelli inerenti il pagamento del tributo o dell'entrata extratributaria, per un periodo di 90 giorni dalla stessa data di presentazione. L'impugnazione dell'atto impositivo comporta rinuncia all'istanza di definizione.

Art. 30 - Contraddittorio con il contribuente

1. La definizione dell'accertamento con adesione avviene in sede di contraddittorio fra il contribuente o suo procuratore, ed il responsabile dell'ufficio comunale competente ai sensi dell'art. 3.

2. In via preliminare il responsabile dell'ufficio comunale procede, se già non provveduto, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 2 per l'applicazione dell'istituto, verifica dei cui esiti ne informa prontamente la controparte, eventualmente sospendendo la procedura in caso di esito negativo.

3. Il contraddittorio verte sulla definizione di quanto oggetto dell'invito a comparire ovvero dell'istanza del contribuente. La definizione del valore imponibile per le fattispecie di cui alla lett. a) del secondo comma dell'art. 2, è subordinata alla preventiva acquisizione della relazione prevista dal terzo comma dello stesso articolo.

4. Di ogni incontro è redatto un verbale sintetico da cui risultano le motivazioni addotte e la documentazione prodotta dal contribuente.

Art. 31 - Atto di adesione

1. Nel caso in cui il contribuente ed il comune pervengano ad un accordo su quanto oggetto del contraddittorio è redatto, a cura del responsabile dell'ufficio comunale, un apposito atto di adesione in duplice esemplare, sottoscritto da entrambe le parti.

2. L'atto di adesione deve contenere:

a) l'indicazione degli elementi e della motivazione sulle quali si fonda, ed in particolare la dimostrata sussistenza delle condizioni per la sua applicazione di cui al precedente art. 2, nonché l'importo dichiarato dal contribuente, proposto dal comune in base alla relazione di cui al terzo comma dello stesso art. 2 ove acquisita, e definito in contraddittorio;

b) la liquidazione del tributo o dell'entrata extra-tributaria dovuta, con i relativi interessi e le sanzioni applicate;

c) i termini e le modalità per effettuare i versamenti previsti.

3. Per le fattispecie di cui alla lett. a) del secondo comma del precedente art. 27, all'atto di adesione è allegata la relazione di cui al terzo comma dello stesso articolo.

Art. 32 - Adempimenti successivi.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità di cui al successivo art. 32.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 4 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. Entro 10 giorni dalla data di versamento il contribuente presenta o trasmette all'ufficio impositore la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo totale o della I rata .

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

b) dovrà corrispondere gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva.

Art. 33 - Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 32, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 32. Il versamento andrà effettuato nelle forme e nei modi indicati nell'atto di adesione

Art. 34 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario od extra-tributario oggetto del procedimento di accertamento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del comune.

2. È ammessa l'ulteriore attività accertatrice solo qualora il comune venga a conoscenza di nuovi e sconosciuti elementi afferenti l'oggetto dell'adesione sconosciuti alla data di sottoscrizione dell'atto di cui all'art. 31, che comportano l'accertamento di un maggior imponibile superiore ad un quinto dell'importo già definito.

3. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

4. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

Art. 35 - Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni concernenti l'oggetto dell'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quanto stabilito dal comma successivo.

2. Al fine di incentivare gli adempimenti tardivi dei contribuenti le sanzioni applicabili alle fattispecie di cui alla lett. b) dell'art. 2, per le quali risultino scaduti i relativi termini per l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, in caso di avvio del procedimento di cui al presente regolamento su istanza del medesimo contribuente, possono essere

ulteriormente ridotte fino alle misure di cui all'art. 13, di seguito indicate:

- a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto;
- h) ad un sesto per errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
- e) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione.

CAPO VI

VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 36 - Modalità dei versamenti - Differimenti.

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
- e) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale. La convenzione relativa deve essere previamente approvata dal Comune.
- f) Tramite il concessionario della riscossione competente per i tributi e le imposte.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. Il Funzionario responsabile dell'entrata può concedere, secondo prudente apprezzamento, con provvedimento motivato, una dilazione di pagamento in rate non superiori a otto e di durata complessiva non superiore all'anno, richiedendo apposita polizza fideiussoria quando il debito complessivo superi £ 20.000.000.

Art. 37 - Validità dei versamenti dell'imposta.

1. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 38 - Rimborsi.

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 8, comma 5, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con R.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

Art. 39 - Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.

2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 40 - Dilazioni di pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
- durata massima: ventiquattro mesi;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale;

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a L. 20.000.000, è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.

TITOLO VII

RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 41 - Forme di riscossione

La riscossione coattiva delle entrate comunali, non aventi natura tributaria, avviene

- quando la gestione dell'entrata è svolta interamente in proprio dal Comune e affidata, sia pure parzialmente, a terzi ex art. 52 D. Lgs. 446/97: con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639;
- quando la riscossione è affidata al Concessionario della riscossione: con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.
- Mediante ricorso al giudice ordinario, a condizione che il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica rispetto alle procedure di cui ai punti precedenti.

Art. 42 - Procedure

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 39. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

Art. 43 - Esonero dalle procedure

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di L. 10.000 complessive.

2. Il funzionario responsabile ne fa atterraggio specifica agli atti.

3. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

Art. 44 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi lire 10000 (diconsi lire Diecimila).

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire 10000. (diconsi lire Diecimila.).

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

CAPO VIII

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 45 - Compenso incentivante al personale addetto.

1. E' istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 10 % delle riscossioni dei soli tributi con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non concorrono in alcun modo, alla costituzione del detto fondo, le entrate non tributarie.

Art. 46 - Utilizzazione del fondo.

1. Le somme di cui al precedente articolo, entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:

a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra:

il..... e il%;

b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra:

il..... e il%;

c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra:

il..... e il%.

2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1 la Giunta comunale assegnerà, distintamente per tributo, al personale dipendente dell'ufficio tributi, il premio incentivante.

3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile di ciascun tributo entro il 31 gennaio successivo.

CAPO IX

NORME FINALI

Art. 47 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 48 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 49 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 1999 secondo il disposto del DL 16.01.1999 n. 8; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 50 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

Art. 51 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.